

STATUTO
"CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS"

COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1

E' costituito un Consorzio volontario tra enti operanti direttamente o indirettamente nel settore della sanità, della ricerca scientifica e dell'assistenza sociale, denominato "CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS" in sigla CORIS. Il Consorzio è ad attività esterna.

La sede del consorzio è stabilita in Padova nel luogo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Potranno essere istituite sedi secondarie od uffici in altri Comuni d'Italia ed anche all'estero.

DURATA

Art. 2

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette).

La sua durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea. Il Consorzio potrà essere sciolto anche prima della scadenza del termine con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino i due terzi del Fondo consortile.

OGGETTO E SCOPI

Art. 3

Il Consorzio opera nel pubblico interesse, non ha scopo di lucro e si propone di:

a) promuovere, incrementare e sostenere la ricerca scientifica in senso lato, sia essa di base, traslazionale o clinica, in ambito sanitario e socio sanitario, ed in particolare nell'ambito:

- dei trapianti di organi, di tessuti, di cellule e all'applicazione della medicina rigenerativa;

- di azioni volte al miglioramento della qualità di vita di pazienti con grave insufficienza di organi, ivi compresa la realizzazione di organi bioartificiali;

- dell'oncologia, sperimentale e clinica, dei meccanismi di insorgenza del cancro e dei processi biologici ad esso correlati, nonché dello sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici;

- organizzativo, clinico assistenziale e del miglioramento dei servizi offerti nel SSR, ivi compreso lo sviluppo di nuovi percorsi diagnostico terapeutici e la valutazione delle tecnologie sanitarie;

- di progettualità volte alla tutela della salute, ex ante ed ex post, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la prevenzione e la valutazione della sicurezza dei farmaci (farmacovigilanza);

b) promuovere i rapporti tra Università, Aziende Ospedaliere, Aziende ULSS, Istituzioni Scientifiche, enti privati e Fondazioni, Italiane ed Estere, interessate alla ricerca nelle finalità di cui al punto a);

c) contribuire alla realizzazione degli obiettivi di ricerca di

cui ai punti precedenti anche attraverso la diretta gestione dei fondi regionali.

Contribuire per le istituzioni non universitarie alla gestione dei progetti di ricerca finanziati con i fondi di cui ai punti precedenti.

d) promuovere e sostenere i progetti e le finalità perseguite dalla Rete Oncologica del Veneto;

e) svolgere attività di valutazione, progettazione, coordinamento, partenariato anche con il settore privato, a favore di tematiche di ricerca ritenute prioritarie;

f) svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopraelencate e concludere tutte le iniziative necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti, ivi compresa la stipulazione di contratti di compravendita anche immobiliare e la raccolta di fondi presso Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali. Il Consorzio può agire sia in nome proprio che per conto di uno o più consorziati a seguito di specifica richiesta scritta.

In ogni caso il Consorzio non potrà iniziare alcuna attività in nome di un consorziato se prima questi non abbia dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell'operazione o fornendo adeguata cauzione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, il Consorzio può avvalersi anche di servizi forniti direttamente dai consorziati.

L'Assemblea annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le modalità di conferimento dei servizi che saranno forniti dai consorziati.

Si precisa che il consorzio non è una organizzazione di ricerca a contratto (CRO) nell'accezione di cui al decreto del Ministero della salute in data 15 novembre 2011 in quanto non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del citato decreto.

Tuttavia, qualora venissero svolte le attività contemplate nel decreto e per lo svolgimento di tali attività e il consorzio rientrasse nell'ambito di applicazione del decreto medesimo, il consorzio si doterà dei requisiti minimi generali di cui all'articolo 3 del decreto.

Si precisa che il consorzio stante le finalità di cui sopra, svolgerà attività nell'ambito del settore pubblico della sanità, a beneficio dello Stato e degli Enti Pubblici Territoriali delegati nella materia sanitaria. Viene fatta salva la possibilità di compiere atti negoziali di diritto privato al solo scopo strumentale di un migliore e più efficiente svolgimento dell'attività pubblica come sopra definita.

REQUISITI DEI CONSORZIATI

Art. 4

Possono chiedere di far parte del Consorzio le persone giuridiche pubbliche e private operanti nel settore della sanità, della ricerca scientifica correlata alla medicina, ivi compresa l'industria. Tutti gli aspiranti consorziati devono comunque essere in grado di concorrere agli scopi del Consorzio.

L'ammissione al Consorzio è soggetta al giudizio insindacabile dell'Assemblea.

Il consorziato può recedere dal Consorzio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione.

La comunicazione dovrà essere inviata al Presidente del Consorzio a mezzo lettera raccomandata improrogabilmente entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il consorziato non ha diritto al rimborso della quota consortile versata, né di eventuali altri contributi versati nel corso del rapporto consortile e dovrà corrispondere al Consorzio la quota parte dei debiti residui risultanti dal bilancio consuntivo dell'ultimo anno di adesione.

FONDO CONSORTILE E DIRITTO DI VOTO

Art. 5

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile, costituito dalle quote conferite dai consorziati, dai beni acquisiti con dette contribuzioni e dalle entrate di cui all'art. 12. Esso è destinato alla realizzazione dei fini consortili e a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di terzi.

L'ammontare del fondo consortile, inizialmente fissato nell'atto costitutivo, può essere successivamente aumentato dall'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione del preventivo di gestione. Il voto di ciascun consorziato in Assemblea ha il medesimo valore unitario:

non è proporzionale all'entità del conferimento effettuato ed ha il medesimo peso qualunque sia l'importo del fondo consortile. L'assemblea determina l'entità del conferimento dovuto dai nuovi consorziati all'atto di ingresso.

Il contributo iniziale dei nuovi consorziati deve essere versato in unica soluzione al momento dell'ingresso.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo né i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico.

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 7

L'Assemblea è formata da tutti i consorziati. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione quando rappresenta l'universalità dei consorziati stessi ed in seconda convocazione quando sono presenti i due terzi di essi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dal componente più anziano d'età.

Essa è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, almeno due volte l'anno, la prima delle quali entro il mese di dicembre, per l'approvazione del Preventivo di gestione, e la seconda entro il mese di febbraio, per l'approvazione del Bilancio consuntivo.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o PEC da spedirsi ai consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza almeno 48 ore prima.

L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate da un Segretario nominato dal Presidente.

Ogni consorziato può delegare altra persona per rappresentarlo in Assemblea, ma nessuno può esser portatore di più di due deleghe. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti o rappresentati, fatte salve diverse prescrizioni per particolari materie.

POTERI DELL'ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea delibera validamente sui seguenti argomenti:

- a. nomina o revoca del Consiglio di Amministrazione;
- b. nomina del Revisore Unico e determinazione del suo compenso;
- c. approvazione del Preventivo di gestione e del Bilancio consuntivo;
- d. approvazione di regolamenti interni ritenuti necessari;
- e. stabilisce le modalità di conferimento dei servizi che saranno eventualmente forniti dai consorziati;
- f. approva il piano annuale delle ricerche;
- g. definisce l'entità del conferimento d'ingresso;
- h. decide inoltre su tutti gli altri argomenti sottoposti.

Con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei Soci e con il voto favorevole la maggioranza dei consorziati, l'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- i. ammissione di nuovi consorziati e determinazione dell'entità del conferimento di ingresso;
- l. modificazioni dello Statuto;
- m. scioglimento del Consorzio e nomina del liquidatore.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 9

9.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei (6) componenti.

1 componente del Consiglio è nominato dalla Giunta Regionale del Veneto.

1 componente del Consiglio è nominato dall'Azienda Ospedaliera di Padova in accordo con l'Università di Padova.

1 componente del Consiglio è nominato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

1 componente del Consiglio è nominato, di concerto, dalle Aziende consorziate dell'SSR del Veneto.

1 componente è nominato dall'Istituto Oncologico Veneto - IOV.

1 componente è nominato dall'Assemblea a maggioranza.

Il consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni e comunque fino alla sua sostituzione. I suoi membri sono rieleggibili.

Il venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Organo Amministrativo.

Gli Amministratori uscenti ancora in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea e gli enti preposti procedono alle nuove nomine.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento degli scopi consortili e delibera su qualsiasi argomento che non sia espressamente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta dell'amministratore delegato o di almeno due Consiglieri.

Esso delibera validamente a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audio o video conferenza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Scientifico, se nominato.

Le riunioni del Consiglio sono sinteticamente verbalizzate da un Segretario nominato dal Presidente o da un Consigliere e sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante.

Ai componenti del Consiglio può essere attribuito dall'assemblea un gettone di presenza per ogni seduta consiliare od una indennità fissa annua, salvo quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 705/1985. Spetta loro in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

9.2 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione contestualmente alla prima riunione successiva alla nomina da parte dell'assemblea che potrà indicare il soggetto, tra gli amministratori nominati, ritenuto più idoneo a ricoprire tale carica.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

9.3 AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato viene nominato dal consiglio di amministrazione contestualmente alla prima riunione successiva alla nomina da parte dell'assemblea che potrà indicare il soggetto, tra gli amministratori nominati, ritenuto più idoneo a ricoprire tale carica.

I compiti dell'amministratore delegato saranno di volta in volta specificati dal consiglio di amministrazione in occasione della sua nomina.

L'Amministratore delegato può convocare e presiedere il Consiglio

di Amministrazione in caso di assenza o impedimento del presidente e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Tutte le decisioni dell'amministratore delegato dovranno essere oggetto di relazione periodica al consiglio.

L'amministratore delegato potrà proporre al consiglio di amministrazione, ove ritenuto necessario o opportuno, l'adozione di regolamenti interni volti a migliorare l'attività del consorzio.

Nei regolamenti interni potrà essere prevista la nomina di un direttore scientifico ai sensi del successivo articolo 10, ovvero di un responsabile di progetto, di un Comitato Tecnico Scientifico.

I soggetti saranno designati dal consiglio di amministrazione su proposta dell'amministratore delegato che definirà di volta in volta i compiti dei soggetti nominati.

DIRETTORE SCIENTIFICO

Art. 10

Se nominato con le modalità di cui all'articolo 9.3 che precede, il Direttore Scientifico ha il compito di coordinare i programmi di ricerca, consolidare i risultati raggiunti, assicurare la motivata partecipazione dei Responsabili di Progetto e promuovere i progetti stessi nelle sedi più opportune, in conformità con quanto stabilito dai regolamenti interni approvati dal consiglio di amministrazione.

Il Direttore Scientifico dura in carica per il tempo necessario a portare a compimento i compiti ad esso affidati come stabilito in occasione della sua nomina; può essere rinnovato e può avvalersi del Comitato Tecnico Scientifico, se nominato.

Il Direttore Scientifico relaziona mensilmente la propria attività all'Amministratore Delegato.

Contestualmente alla nomina, il Consiglio può determinare a favore del Direttore Scientifico un'indennità di funzione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 11

L'esercizio economico - finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione deve porre a disposizione dei soci consorziati il progetto di Bilancio entro il giorno 15 (quindici) del mese di febbraio di ciascuno anno, e l'Assemblea deve pronunciarsi su di esso entro la fine dello stesso mese.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari o destinati ad un fondo di riserva.

CONTRIBUTI, VERSAMENTI, FINANZIAMENTI

Art. 12

Ogni consorziato è tenuto a versare annualmente il contributo nella misura stabilita dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del Preventivo di gestione.

Ove necessario, qualora il fondo risulti insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili, ciascun consorziato dovrà

versare contributi aggiuntivi nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

In caso di scioglimento del Consorzio, ogni consorziato dovrà partecipare pro quota al ripianamento dei debiti residui.

Il contributo annuale dei soci può essere sostituito dalla messa a disposizione di immobili, strumentazione, apparecchiature e personale, nonché di servizi - ritenuti di utilità per il Consorzio - il cui valore corrispondente è determinato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con la controparte offerente.

In ogni caso il Consorzio potrà acquisire dai consorziati servizi o finanziamenti/versamenti sotto qualsiasi forma, anche in natura, con o senza obbligo di rimborso, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.

Ove sia previsto l'obbligo del rimborso, le modalità di restituzione del finanziamento/versamento saranno definite tra il consorziato e il Consiglio di Amministrazione con accordo scritto al momento del versamento medesimo.

I versamenti di beni o comunque quelli di natura non monetaria saranno previamente stimati anche al fine dell'eventuale esercizio del diritto alla restituzione.

Salvo diversa determinazione i finanziamenti/versamenti effettuati da consorziati a favore del Consorzio si considerano infruttiferi.

Salva la natura non lucrativa, il Consorzio può inoltre raccogliere:

- a) liberalità ed eventuali altri conferimenti, da chiunque effettuati, soggetti o enti pubblici o privati, per il conseguimento delle finalità consortili;
- b) contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici territoriali e non territoriali, associazioni, imprese, privati, italiani o stranieri per il conseguimento delle finalità consortili.

Conseguentemente all'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del Consorzio non potrà portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma; eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione, salvo che l'assemblea ne deliberi l'imputazione/acquisizione al fondo consortile per essere destinati all'attività del Consorzio.

Il singolo consorziato dovrà rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

REVISORE UNICO

Art. 13

L'Assemblea nomina - per la durata di un triennio - un Revisore Unico, provvedendo anche alla nomina del relativo supplente che deve, come lo stesso Revisore Unico, essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il revisore unico ha il compito di controllare e garantire la regolarità della contabilità consortile e di relazionare all'Assemblea sul Bilancio di esercizio.

SCIoglimento DEL CONSORZIO

Art. 14

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà un liquidatore determinandone le competenze.

Il fondo consortile residuo risultante alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà distribuito ai consorziati nei modi predeterminati dall'Assemblea.

CONTROVERSIE E RINVIO

Art. 15

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra consorziati circa l'interpretazione del presente Statuto sarà decisa da tre arbitri, amichevoli compositori ed esonerati da procedura, nominati ciascuno dalle parti ed il terzo dai due arbitri così nominati ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Padova.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile ed eventualmente quanto applicabile in analogia con la legge 8 giugno 1990 n. 142 per la parte relativa ai Consorzi.